



Istituto Tecnico Statale Marco Polo



ACCREDITAMENTO DELLA
REGIONE VENETO
COME ORGANISMO
DI FORMAZIONE



Amministrazione, Finanza e Marketing
Relazioni Internazionali per il Marketing – Turismo
Corso serale

Via Moschini 11B - 37129 Verona - tel. 045/8340752

sito web: <http://www.marcopolovr.gov.it> PEC: vrtd10000n@pec.istruzione.it

e-mail: vrtd10000n@istruzione.it polo@marcopolovr.gov.it

TEST CENTER



REGOLAMENTO
sulla
MOBILITÀ STUDENTESCA
INTERNAZIONALE INDIVIDUALE

(approvato dal Collegio dei Docenti il 7 aprile 2017)

Anno scolastico 2016-2017

Premessa

La creazione di un ambiente sempre più favorevole allo scambio interculturale è uno degli obiettivi primari della scuola ed i programmi di mobilità individuale degli studenti sono un'opportunità per le scuole per guardare oltre i confini nazionali, verso una più ampia concezione di cittadinanza, e per riflettere sul proprio ruolo educativo. La mobilità dei giovani per l'apprendimento è promossa ed incoraggiata sia a livello nazionale che europeo.

La normativa scolastica italiana sostiene le esperienze di studio all'estero e regola il riconoscimento degli studi effettuati all'estero ai fini della riammissione nella scuola italiana. Il MIUR ha emesso in data 10 **Aprile 2013** la *Nota Prot. 843* intitolata "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale" volta a facilitare le scuole "nell'organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione all'estero sia gli studenti stranieri ospiti dell'istituto".

- La nota sottolinea che a livello ordinamentale le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione.
- Suggerisce alle scuole di mettere a sistema le esperienze di studio all'estero, regolamentando modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione per tutta la comunità scolastica, identificando *figure dedicate* (es. *referente/dipartimento per gli scambi, tutor*) e stabilendo *procedure trasparenti e coerenza di comportamento* fra i diversi consigli di classe dell'istituto.
- Chiede alle scuole di identificare solo i *contenuti fondamentali* necessari per svolgere serenamente l'anno successivo e permettere allo studente di vivere l'esperienza di full immersion nella scuola estera.
- Chiede alle scuole di esprimere *una valutazione globale* che prenda in considerazione la "documentazione rilasciata dall'Istituto straniero" e l'accertamento delle competenze acquisite rispetto alle attese esplicitate nel contratto formativo fatto prima della partenza e, se necessario, prove integrative.

L'istituto "Marco Polo" considera la mobilità studentesca internazionale, cioè i periodi di studio all'estero di durata variabile da tre mesi fino ad un massimo di un anno, un'esperienza positiva e valorizzante, sia come arricchimento culturale, occasione di maturazione e sviluppo personale della studentessa/dello studente, sia per le prospettive di ricaduta sulla classe e sulla comunità scolastica dell'Istituto in generale. Le competenze interculturali sono considerate uno strumento essenziale per affrontare alcune delle più importanti sfide poste all'Europa nell'ottica di una cittadinanza attiva e consapevole (*Conclusioni del Consiglio d'Europa* del 22 maggio 2008).

Al fine di consentire la proficua prosecuzione del curriculum scolastico agli studenti che scelgono di trascorrere un periodo all'estero e per garantire che l'arricchimento personale e culturale del soggiorno non sia accompagnato da troppe lacune in qualche disciplina, oltre che per uniformare il trattamento di tutti gli studenti interessati, il **Collegio dei docenti, considerata la normativa vigente:**

- C.M. 181/97, che disciplina la mobilità studentesca internazionale
- C.M. 236/99, che dà indicazioni sull'attribuzione dei crediti scolastici
- Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011 – Ufficio Sesto. Oggetto: Titoli di studio conseguiti all'estero. TITOLO V – Soggiorni di studio all'estero
- Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013 recante "definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92."
- Nota Prot. 843 10 aprile 2013, *Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale*.
- Nota Prot. AOODGOSV n. 3355 del 28-03-2017, comma 7

ritiene opportuno fornire indicazioni operative per disciplinare in modo uniforme le modalità e le procedure connesse con tale esperienza.

COSA FARE PRIMA DELLA PARTENZA E DURANTE IL SOGGIORNO ALL'ESTERO

Affinché i soggiorni di studio individuali diventino occasione di crescita e arricchimento per tutta la scuola, è fondamentale che nel processo di accompagnamento ed inserimento siano coinvolti molteplici attori: lo studente e la sua famiglia, i docenti del consiglio di classe, il Dirigente Scolastico, i compagni di classe, il soggetto organizzatore.

- a) La **famiglia** dello studente che intenda trascorrere un periodo di studio all'estero deve presentare una **comunicazione scritta al Dirigente Scolastico** e informare tempestivamente il docente **coordinatore di classe**. I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi tra scuole italiane e straniere ovvero sulla base di iniziative di singoli studenti, che possono avvalersi di agenzie formative specifiche; detti soggiorni possono essere di tre-sei mesi, da svolgersi preferibilmente nel primo quadrimestre, oppure della durata dell'intero anno scolastico. I soggiorni individuali di studio devono essere svolti nel **penultimo anno del percorso**.
- b) **Prima della partenza**, nel corso dell'anno scolastico precedente e comunque **entro fine maggio**, il **Consiglio di classe**, presa visione della comunicazione scritta dalla famiglia e della documentazione allegata, esprime un **parere preliminare** sull'opportunità e sulla durata di tale frequenza, considerando l'andamento scolastico dello studente, soprattutto riguardo alle eventuali difficoltà di reinserimento l'anno successivo. A tal fine suggerisce anche di programmare con la scuola ospitante un percorso disciplinare il più possibile coerente con il piano di studi del nostro Istituto. Il Consiglio di classe terrà presenti come parametri di valutazione:
 - il profilo almeno sufficiente in tutte le discipline;
 - la presenza di relazioni educative positive e di un corretto comportamento nell'ambiente scolastico/un voto di condotta non inferiore all'8;
 - un atteggiamento di apertura e autentico interesse verso le altre culture. Il Consiglio di classe comunica tale motivato parere preliminare, non vincolante, alla famiglia dello studente.
- c) Il **Consiglio di classe** indica un **docente tutor**, solitamente il coordinatore di classe o il docente di Lingua Straniera, con il compito di tenere contatti, ricevere informazioni sulle attività all'estero e sul piano di studi svolto, dare informazioni sulle attività della classe in Italia, coordinare e curare il reinserimento nella classe. **Prima della partenza** il tutor consegna allo studente **un documento**, concordato con i colleghi nel Consiglio di classe, indicante i **nuclei disciplinari essenziali** (contenuti e competenze), individuati dai docenti come prerequisiti "irrinunciabili" per un corretto reinserimento nel percorso scolastico, con particolare attenzione per le discipline non previste dal piano di studi della scuola ospitante, **specificando due argomenti** per ciascuna disciplina che saranno oggetto di verifica orale durante il **colloquio di reinserimento** a fine agosto. **Valuta la connessione delle competenze mobilitate dallo studente all'estero con quanto atteso dalla metodologia ASL. Al rientro dello studente** deve curare la valorizzazione dell'esperienza nella classe attraverso attività di disseminazione del percorso scolastico realizzato all'estero.
- d) Il **soggetto organizzatore** deve fornire all'Istituto un'ampia informativa sulla scuola estera, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza*; fornire indicazioni precise sulla figura di riferimento (tutor/mentore) della scuola estera e sul suo ruolo, sostenendo e sollecitando il passaggio di informazioni fra il tutor estero e il docente di riferimento della scuola italiana per monitorare l'esperienza.
- e) Il **Dirigente Scolastico** in collaborazione con il Consiglio di Classe deve deliberare l'accordo all'esperienza di mobilità alla fine dell'anno di corso precedente alla partenza, condividendo un'analisi dei punti di forza e di fragilità della preparazione della studentessa/dello studente e verificare che il percorso di reinserimento sia svolto nel rispetto dei criteri stabiliti.
- f) **Lo studente/la studentessa che desidera studiare all'estero deve:**
 - **essere promosso/a** al 4° anno senza sospensioni
 - **iscriversi** regolarmente alla classe successiva (5° anno)
 - **prendere visione** del parere del Consiglio di classe e del documento indicante i nuclei disciplinari essenziali relativi al periodo che trascorrerà all'estero
 - **impegnarsi** a scegliere all'estero un percorso di studi il più possibile coerente con quello svolto nel nostro Istituto
 - **impegnarsi** a recuperare, durante il soggiorno all'estero e/o durante le successive vacanze estive, gli argomenti del 4° anno indicati dai docenti come "irrinunciabili", in particolare quelli relativi alle discipline non studiate all'estero e concordare con i docenti delle materie non svolte o parzialmente

svolte un piano di studio, compatibile con i programmi e i ritmi di lavoro richiesti dalla scuola ospitante, che consenta l'acquisizione dei prerequisiti necessari e sufficienti per un positivo proseguimento del percorso scolastico. Al suo ritorno lo studente/la studentessa potrà avvalersi, se lo ritiene utile, dei corsi di recupero estivi organizzati dalla scuola.

- **mantenere rapporti costanti con il tutor** durante il soggiorno all'estero, a scadenze da definire, non meno di due volte a quadrimestre; in caso di soggiorno annuale, si consiglia di **inviare almeno due relazioni** nel corso dell'anno in merito a: *materie studiate nella scuola ospite, metodi di verifica e valutazione, rapporto fra docenti e studenti, attività extracurricolari*
- **controllare** periodicamente il Registro elettronico, la posta e il sito dell'Istituto e **tenere i contatti** con la classe
- **trasmettere al Consiglio di Classe, entro il mese di giugno, tutti gli elementi utili alla valutazione (attestato di frequenza, piano di studi svolto, pagella finale, eventuali valutazioni e attestati relativi a progetti e attività scolastiche specifiche, relazione riassuntiva dell'esperienza all'estero)**
- **produrre una relazione** (anche in versione multimediale) da presentare al consiglio di classe in sede di colloquio di reinserimento e alla propria classe in seguito da inserire sul sito di Istituto con immagini, video e testi illustrativi dell'esperienza all'estero.

REINSERIMENTO

SOGGIORNO DI STUDIO ALL'ESTERO DI DURATA UN ANNO O SVOLTO NEL 2° QUADRIMESTRE

- A. Lo studente/la studentessa al suo rientro in Italia deve presentare alla Segreteria didattica dell'Istituto un attestato di frequenza della scuola estera con il Piano di Studi seguito (programmi dettagliati) e con la "pagella" finale, dove siano riportati i "voti" di ogni singola disciplina seguita all'estero. **La documentazione dovrà essere redatta in Italiano o in una delle lingue straniere insegnate nel nostro istituto.**

La Segreteria didattica verifica la completezza della documentazione presentata.

In presenza di certificazione di frequenza e di valutazione positiva lo studente viene iscritto alla classe 5^a.

PROVE INTEGRATIVE AL RIENTRO DAL SOGGIORNO ALL'ESTERO

- B. **A fine agosto** il Consiglio di classe convoca lo studente/la studentessa per il **colloquio di reinserimento**, nel corso del quale lo studente relaziona in non più di 20 minuti sulla propria esperienza all'estero, evidenziando punti di forza ed elementi di debolezza (l'intervento deve essere accompagnato da una presentazione multimediale) e risponde a domande dei docenti sugli **argomenti specifici precedentemente concordati**.

GLI SCRUTINI

Il Consiglio di classe procede quindi alla valutazione dello studente/studentessa, ossia l'attribuzione di **un voto per ciascuna disciplina** risultato del colloquio e un giudizio complessivo (insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo, eccellente), tenendo in considerazione i seguenti aspetti relativi all'esperienza fatta all'estero:

- comunicazione orale in lingua italiana ed eventualmente anche del paese estero (colloquio);
- relazioni scritte della scuola ospitante;
- autonomia di comportamento nella realtà estera (scuola, famiglia, gruppo dei pari);
- relazioni efficaci con i compagni e i docenti;
- piano di studi e valutazione espressa dalla scuola estera frequentata sulle materie comuni ai due ordinamenti;
- relazione e giudizio sull'anno internazionale a cura del docente tutor.

I suddetti elementi determinano l'inserimento dello studente/della studentessa in una delle bande di oscillazione del **credito scolastico** previste dalla normativa.

Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione all'estero

In base a quanto indicato nella *Nota Prot. AOODGOSV n. 3355 28.03.2017*, "...l'esperienza all'estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, "contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando 'le mappe' di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio". Come è noto, l'attività di alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica che interessa le discipline dell'intero consiglio di classe e che porta ad esperienze da svolgersi al di fuori dell'ambiente scolastico. Ha una ricaduta diretta sul curriculum e sugli apprendimenti dello studente e può essere svolta in una pluralità di modi e anche all'estero e comunque mira a far apprendere competenze utili all'effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro". "...al termine dell'esperienza all'estero è compito del **Consiglio di classe** valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell'equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro".

Entro i primi mesi del primo quadrimestre del 5° anno, preferibilmente entro novembre, i docenti delle singole discipline verificano l'acquisizione **di tutte le conoscenze e competenze** relative ai **nuclei disciplinari essenziali e "irrinunciabili"**, propedeutici alla classe 5ª, precedentemente indicati in misura proporzionale al periodo svolto all'estero. Le prove di accertamento, programmate in base ad un calendario e a criteri concordati in sede di Consiglio di classe, devono mirare ad una verifica degli obiettivi minimi delle discipline in questione (in relazione ai nuclei disciplinari indicati) in un'ottica formativa, tenendo conto del percorso e del lavoro svolto dallo studente. I risultati di tali accertamenti (in forma di prove specifiche, curricolari) saranno verbalizzati e, in presenza di carenze o lacune, i docenti offriranno indicazioni operative ed eventuale supporto per il recupero entro il primo quadrimestre.

In caso di carenze gravi e di lacune pregresse non colmate il CdC (a giugno dell'anno successivo al rientro) potrà NON ammettere lo studente all'esame di stato.

SOGGIORNO DI STUDIO ALL'ESTERO SVOLTO NELLA PRIMA PARTE DELL'ANNO SCOLASTICO

La procedura di reinserimento vale anche per lo studente/la studentessa che trascorre un periodo all'estero nel primo quadrimestre. Si riprende regolarmente l'attività scolastica nella classe di appartenenza e nel corso del secondo quadrimestre, i docenti delle singole discipline verificano l'acquisizione delle conoscenze e competenze relative ai nuclei disciplinari essenziali e "irrinunciabili" precedentemente indicati in misura proporzionale al periodo svolto all'estero 3/6 mesi. In sede di scrutinio finale del 4° anno il consiglio di classe procede alla valutazione dello studente considerando anche l'esperienza complessiva all'estero come indicato precedentemente.

*La studentessa/lo studente si iscrive regolarmente alla classe successiva; accanto al suo nome comparirà negli elenchi e in tutti gli atti ufficiali la dicitura "*frequentante all'estero ai sensi della CM 181/97, comma 1*".

Verona, 07 aprile 2017

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosalba Granuzzo
